

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



REGOLAMENTO

Disciplinare dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

Testo del Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale 20 gennaio 2016 n.03, coordinato con la deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale 09 luglio 2018 n.18, recante: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento disciplinare dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale 20 gennaio 2016 n. 03"

REGOLAMENTO disciplinare dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

ART. 1 – GENERALITA', ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (in breve attività) disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza amministrativa.
2. Lo svolgimento della funzione **((di cui al comma 1 è affidato al Servizio 4 "Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" del Settore IV – Politiche Strategiche (in breve Settore)¹))**
3. Fonti normative di disciplina dell'esercizio dell'attività sono:
 - a) legge 8 agosto 1991, n.264: *Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*,^{1a}
 - b) decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285: *Nuovo codice della strada*,^{1b}
 - c) decreto presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n.495: *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*,^{1c}
 - d) legge 4 gennaio 1994 n.11: *Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi*,^{1d}
 - e) legge 5 gennaio 1996, n.11 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1995, n.501: *Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto*,^{1e}
 - f) decreto ministro dei trasporti 9 novembre 1992: *Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività*,^{1f}
 - g) decreto ministro dei trasporti 9 dicembre 1992: *Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*,^{1g}
 - h) decreto ministri dei trasporti e del tesoro 26 aprile 1996: *Determinazione dell'importo una tantum dovuto alle imprese esercenti attività di consulenza*.^{1h}
4. Dove non specificato diversamente, il richiamo di articoli e commi è riferito al presente regolamento.

(¹ Servizio istituito in seno al settore con deliberazione 13/01/2017 n.17 del Commissario Straordinario dell'ente nella funzione di Giunta Provinciale recante "modifica al regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale di Siracusa approvato con deliberazione 30/12/2016 n.12".))

^{1a} legge pubblicata nella G.U.R.I. 21 agosto 1991, n.195, e successive modifiche ed integrazioni.

^{1b} decreto pubblicato nella G.U.R.I. 18 maggio 1992, n.114 – Suppl. ordinario n.74, e successive modifiche ed integrazioni.

^{1c} decreto pubblicato nella G.U.R.I. 28 dicembre 1992, n.303 – Suppl. ordinario n.134, e successive modifiche ed integrazioni.

^{1d} legge pubblicata nella G.U.R.I. 10 gennaio 1994, n.6, e successive modifiche ed integrazioni.

^{1e} legge pubblicata nella G.U.R.I. 12 gennaio 1996, n.9, di conversione con modificazioni del decreto legge 25 novembre 1995 n.501 pubblicato nella G.U.R.I. 27 novembre 1995 n.277.

^{1f} decreto pubblicato nella G.U.R.I. 1 dicembre 1992, n.283

^{1g} decreto pubblicato nella G.U.R.I. 22 dicembre 1992, n.300

^{1h} decreto pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 1996, n.165

ART. 2 – DEFINIZIONE SCOPI ED ATTIVITA'

1. Per esercizio dell'attività si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella allegata sub A alla L.264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, giusto l'art.1 della richiamata legge.
2. L'attività, come definita dal comma precedente, può essere esercitata:
 - a) da coloro che, prima del 5 settembre 1991, esercitando effettivamente l'attività sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art.115, R.D.773/1931^{2a} o gestendo in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, hanno conseguito, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia Regionale di Siracusa, giusto l'art.10, commi 1 e 3, L.264/1991;
 - b) da imprese individuali o da società autorizzate *ex novo* dalla Provincia Regionale di Siracusa dopo il 5 settembre 1991 e fino al 6 agosto 2015;
 - c) da imprese individuali o da società autorizzate *ex novo* dal libero Consorzio comunale di Siracusa dopo il 6 agosto 2015;^{2b}
 - d) direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club costituiti successivamente al 5 settembre 1991. A questi l'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta;
 - e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed ai certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, giusto l'art.1, comma 3, L.11/1994. L'attività, come definita nel primo periodo, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.

^{2a} regio decreto 18 giugno 1931 n.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n.146.

^{2b} libero Consorzio comunale istituito con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" pubblicata nella G.U.R.S. 7 agosto 2015 n. 32 – Suppl. ordinario n.26

ART.3 - CONTINGENTAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI PER LE ASSEGNAZIONI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, entro il 31 marzo di ogni anno, il Settore calcola, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.1, D.M. 9 dicembre 1992, il numero delle autorizzazioni ad esercitare l'attività nel territorio provinciale. Detto numero varia in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile (*numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia nell'arco di ogni anno solare desumibile dall'ultimo dato aggiornato al 31 dicembre, reso disponibile dall'ACI o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'Istat*).
2. Se il numero delle autorizzazioni calcolate risulta inferiore al numero di quelle già rilasciate sul territorio provinciale, nell'anno considerato non si procede al rilascio di nuove autorizzazioni.
Se il numero delle autorizzazioni calcolate risulta superiore al numero di quelle già rilasciate sul territorio provinciale, nell'anno considerato, e comunque fino all'approvazione del successivo programma provinciale delle autorizzazioni, si procede al rilascio di nuove autorizzazioni nella misura pari alla differenza tra quelle calcolate e quelle già rilasciate.
3. La programmazione è effettuata a livello provinciale senza alcuna distribuzione delle autorizzazioni su base comunale e/o bacini di utenza. I risultati delle verifiche vengono approvate dal dirigente del Settore con propria determinazione da pubblicare sul sito web dell'ente.
4. Nel rilascio di nuove autorizzazioni si seguirà l'ordine cronologico della data di presentazione delle domande.
Nel caso di domande presentate direttamente all'ufficio del protocollo generale dell'ente, farà fede la data di consegna che figurerà dal timbro a calendario apposto dall'impiegato che riceve la domanda medesima.
Nel caso di domande spedite a mezzo del servizio postale, farà fede la data di spedizione che figurerà dal timbro a calendario apposto dall'ufficio spedizioniere. Occorrendo, spetta al richiedente l'onere di dimostrare la data di spedizione con l'esibizione della ricevuta di spedizione.
5. Nel caso di parità nell'ordine cronologico di cui al comma 4, le domande saranno istruite valutando i seguenti parametri:
 - a) **Professionalità ed esperienza nel settore:** verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0,25 per ogni mese o per frazioni superiori a 16 giorni - per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell'attestato di idoneità professionale presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere dimostrato con idonea documentazione;
 - b) **Informatizzazione:** il punteggio di cui al precedente punto a) verrà raddoppiato qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presso il quale il titolare dell'attestato di idoneità professionale ha prestato servizio sia informatizzato. Per informatizzazione s'intende, in particolare, l'attivazione del collegamento con il CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I.- P.R.A. Farà quindi fede, al riguardo, l'autocertificazione prodotta dall'interessato relativamente alla data di autorizzazione a tali collegamenti da parte degli Enti;
 - c) **Disponibilità all'utilizzo di informatica:** verrà attribuito un punteggio di 3 punti alle domande attestanti l'impegno ad acquisire almeno:
 - un personal computer con caratteristiche tecniche adeguate agli standard di mercato;
 - software in grado di coprire tutte le esigenze gestionali ed amministrative dell'attività (*da cui sia possibile, in particolare, ottenere la stampa del registro-giornale*) ed integrato con i dati e le procedure ottenibili attraverso la connessione CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I.-P.R.A.;
 - un modem con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di connessione con i CED della Motorizzazione Civile e della A.C.I.-P.R.A.;
 - software e quant'altro necessario per la comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica (*anche con il Settore mediante firma elettronica dei documenti*).L'impegno ad acquisire le attrezzature dovrà essere certificato mediante la presentazione di un contratto preliminare di vendita (*nei modi previsti dall'art.1351 del codice civile*) subordinato al rilascio dell'autorizzazione.
 - d) **Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell'idoneità professionale:** verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 2 punti per diploma di laurea breve;
 - 3 punti per diploma di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento.Per quanti, in possesso dell'attestato di idoneità professionale, sono già titolari di autorizzazione rilasciata per esercitare l'attività, i punteggi previsti al comma precedente alle lettere a), b), c), d) assumono valore zero.
Per tutti i richiedenti, a parità di condizioni, sono stabilite le seguenti preferenze:
 - il possesso di diploma di laurea in materia attinente;
 - la minore età;
 - la residenza nel comune prescelto per esercitare l'attività;
 - il titolo di studio.Qualora i criteri definiti nel presente comma non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione "per sorteggio" alla presenza dei richiedenti.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale ed a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dall'art.3, L.264/1991.
2. L'esercizio dell'attività, come definita al precedente art.2, comma 1 e nei casi indicati alle lettere del comma 2 dello stesso articolo, senza la prescritta autorizzazione, è, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui all'art.9, comma 4, L.264/1991.

3. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla L.264/1991.
4. Le autoscuole non devono conseguire l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.2, comma 2, lett. e).
5. La L.264/1991 non si applica all'attività di consulenza relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, espletata dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore della L.11/1996, nei comitati provinciali ed aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla L.298/1974.^{4a} *Condicio sine qua non* è la consulenza prestata a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate.
6. La L.264/1991 non si applica, ai sensi dell'art.14, comma 13, D.Lgs.99/2004,^{4b} all'attività di consulenza relativa alle macchine agricole di cui all'art.57, D.Lgs.285/1992.
7. La L.264/1991 si applica all'attività di disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di certificazioni per conto di terzi ed adempimenti ad esse connessi (*escluso le pratiche per la circolazione dei mezzi di trasporto*) il cui esercizio è ammesso nei locali dell'attività di consulenza automobilistica se la stessa era prevista nella licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal questore, ai sensi del R.D.773/1931, alla data del 5 settembre 1991.
8. L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.

^{4a} legge 6 giugno 1974, n.298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" pubblicata nella G.U.R.I. 31 luglio 1974, n.200.

^{4b} decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38", pubblicata nella G.U.R.I. 22 aprile 2004, n.94.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITA' IN ULTERIORI SEDI

1. Il titolare dell'impresa individuale ovvero la società già autorizzata all'esercizio dell'attività che intende esercitare in ulteriori sedi deve fare richiesta di autorizzazione al dirigente del Settore.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per ogni ulteriore sede sarà subordinato alla programmazione numerica provinciale, alla dimostrazione e verifica del mantenimento di tutti i requisiti prescritti all'art.3, L.264/1991, alla nomina di un institore (*preposto ai sensi art.2203 del codice civile*), in possesso dei requisiti di cui all'art.3, L.264/1991 ad eccezione della capacità finanziaria e della disponibilità dei locali, che a seconda della forma organizzativa imprenditoriale, potrà trattarsi di un socio con apporto di lavoro, di un amministratore della società, di un collaboratore familiare (*art.230-bis del codice civile*), di un associato in partecipazione con apporto di lavoro (*art.2549 del codice civile*), di un dipendente.
L'institore inoltre non deve esplicitare la propria attività presso altra sede, sia pure facente capo al medesimo titolare dell'autorizzazione.
3. Il dispositivo di cui al comma 2 si applica a tutti gli operatori, sia che intraprendano l'attività *ex novo*, sia che la esercitano, anche da lungo periodo di tempo, prima del 5 settembre 1991.
4. I locali delle ulteriori sedi sono soggetti a quanto disposto dal successivo art.10.

ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Trattandosi di attività soggetta a contingentamento e a programmazione settoriale, l'atto di assenso della pubblica amministrazione non può essere sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Pertanto è necessaria la presentazione di apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata al dirigente del Settore e può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
3. **((Il titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, i soggetti di cui all'art.3, comma 2, L.264/1991, cui è stata revocata l'autorizzazione non possono))** presentare istanza per l'ottenimento di nuova autorizzazione se non decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione ed esclusa la revoca conseguente alla comunicazione di cessata attività fatta dal titolare. **((I medesimi soggetti per lo stesso periodo di tempo non possono fare parte di alcuna compagine sociale a prescindere dalla forma societaria, né acquisire l'incarico di institore di ulteriori sedi di attività terze.))**
4. **((L'impresa individuale ovvero la società))** che ha subito un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non può presentare istanza di autorizzazione per una o più ulteriore sede se non decorsi due anni dal provvedimento di sospensione, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione ed esclusa la sospensione accordata al titolare per comprovati e gravi motivi. **((L'interdizione sussiste, nello stesso periodo di tempo, anche nel caso di trasformazione da impresa individuale a società o viceversa, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie.))**
5. Il termine di rilascio delle autorizzazioni è fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di presentazione delle istanze.^{6a} La conclusione del procedimento è sancita con determinazione del dirigente del Settore.
Nel caso di documentazione mancante o ritenuta insufficiente, l'interessato è invitato a provvedere alle necessarie integrazioni. Nell'invito viene indicato il termine, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato, pena l'adozione di motivato provvedimento di diniego dell'autorizzazione, deve adempiere a quanto prescritto; l'invito contiene l'avviso di sospensione dei termini dell'istruttoria previsti dalla L.241/1990.^{6b}
In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima dell'acquisizione del provvedimento di autorizzazione.
6. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/i resa/e ai sensi e per gli effetti dell'art.46, D.P.R.445/2000 dal/i soggetto/i di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.264/1991 comprovante il possesso dei requisiti previsti nello stesso articolo di legge. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera di codice fiscale. La dichiarazione è dovuta anche dagli institori delle ulteriori sedi;
 - b) attestato di idoneità professionale del soggetto di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.264/1991 nonché dagli institori delle ulteriori sedi, in copia autenticata;
 - c) attestazione di affidamento di capacità finanziaria del titolare dell'impresa individuale ovvero della società;
 - d) copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., segnatamente per la "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti";
 - e) copia dell'attestato di attribuzione del numero di partita I.V.A.;
 - f) copia recante gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice;
 - g) copia recante gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto per tutti gli altri tipi di società;
 - h) dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentare della società resa ai sensi e per gli effetti dell'art.46, D.P.R. 445/2000 *(se ricorre)*;
 - i) copia, recante gli estremi di registrazione, dell'atto relativo al subentro nell'impresa esistente, con allegato il foglio originale dell'autorizzazione rilasciata all'impresa cedente *(se ricorre)*;
 - l) certificato di agibilità e destinazione d'uso, rilasciato dal comune competente per territorio, riconducibile alle categorie catastali A/10 (*uffici e studi privati*) ovvero C/1 (*negozi e botteghe*); ovvero in alternativa, se è stata già proposta domanda di abitabilità/agibilità al competente ufficio comunale, nelle more della disponibilità del certificato, la prova di avere richiesto tale certificazione accompagnata da una perizia tecnica giurata fatta dal tecnico abilitato relativa alla conformità dei locali alla normativa urbanistica/edilizia e igienico-sanitaria in vigore nonché in materia di accessibilità, abitabilità/agibilità e destinazione d'uso degli stessi; ovvero in alternativa la copia, recante gli estremi di avvenuto deposito al protocollo generale della competente amministrazione comunale della dichiarazione prevista dall'art.1, comma 5 ter, L.R.14/2014 ^{6c} **((ovvero della segnalazione certificata prevista dall'art.24, D.P.R.380/2001; ^{6d}))**
 - m) elaborato grafico redatto, in opportuna scala, a firma di un tecnico abilitato, contenente una corografia da cui si evince l'edificio in cui insiste la sede prescelta per esercitare l'attività ed una planimetria opportunamente quotata dei locali della medesima sede;
 - n) contratto di locazione o di compravendita o altro atto attestante la disponibilità dell'unità immobiliare sede dell'attività, in originale o in copia autenticata;
 - o) eventuale dichiarazione di avere svolto attività lavorativa presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, precisandone il ruolo, ovvero di avere esercitato direttamente l'attività;
 - p) assenso o nulla osta del datore di lavoro ad esercitare l'attività nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato;
 - q) attestato del versamento del contributo per spese di istruttoria, corrisposto nella misura determinata nel tariffario per le operazioni eseguite dal Settore.
7. Nel caso di domande per il rilascio *ex novo* dell'autorizzazione è data facoltà di non allegare i documenti indicati al precedente comma 6, lett. c), d), e), l), m), n) e q). Essi saranno chiesti dal Settore, con le modalità di cui al precedente comma 5, nel caso che l'istanza possa essere istruita per accertata disponibilità dell'autorizzazione a cui aspira il richiedente.
8. Nel caso di subentro nelle attività esistenti, i documenti indicati al precedente comma 6, lett. l) e m), possono essere omessi se l'esercizio dell'attività acquisita viene mantenuto negli stessi locali autorizzati al cedente e le caratteristiche dei medesimi non vengono modificate ovvero non sono state modificate in violazione dell'art.10, comma 5. Non ricorrendo i casi ostatici del precedente periodo, il Settore farà riferimento ai documenti presenti nel fascicolo dell'attività acquisita.
9. Nel caso di subentro nelle attività esistenti, è onere dell'impresa cedente provvedere a restituire le tessere rilasciate al personale dello studio di consulenza nonché ad esibire il registro-giornale ex art.6, L.264/1991 dello studio per l'apposizione della nota di fine attività.
10. L'attestato di versamento della *una tantum*, prevista dall'art.3, comma 4, L.264/1991 da corrispondere alla Tesoreria dello Stato, nella misura fissata dal decreto ministeriale 26 aprile 1996 e con le modalità che verranno indicate dal Settore, è dovuto al momento del ritiro del foglio di autorizzazione.

^{6a} regolamento sul procedimento amministrativo approvato dal consiglio provinciale con delibera 21 marzo 2003 n.9

^{6b} legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella G.U.R.I. 18 agosto 1990 n.192, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita nella Regione Siciliana con legge 30 aprile 1991, n.10 "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" pubblicata nella G.U.R.S. 4 maggio 1991, n.22, e successive modifiche ed integrazioni.

^{6c} legge 23 giugno 2014 n.14 della Regione Siciliana "Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità" pubblicata nella G.U.R.S. 27 giugno 2014, n.26.

^{6d} decreto presidente della repubblica 6 giugno 2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" recepito dalla Regione Siciliana con legge 10 agosto 2016 n.16 pubblicata nella G.U.R.S. 19 agosto 2016, n.36))

ART. 7 – DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 deve essere esposta nel locale di ricevimento del pubblico.
2. In luogo sempre accessibile al pubblico, comunque visibile dall'esterno dell'esercizio, deve essere esposto l'orario di ricevimento degli utenti. L'orario stabilito deve essere comunicato al Settore; anche ogni sua successiva variazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Dovrà, inoltre, essere affisso in modo visibile un avviso che indichi agli utenti la possibilità di inoltrare reclami al Settore, nel caso gli stessi abbiano a ritenersi non soddisfatti.
4. Non è disposto da parte del Settore l'accertamento di congruità dei corrispettivi richiesti dagli studi di consulenza i quali hanno comunque l'obbligo di esporre, in modo visibile nei locali aperti al pubblico, la tabella delle tariffe praticate, vidimata dal Settore che ne riceve in deposito una copia.
5. Le mancate affissioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, il mancato deposito degli orari e delle tariffe previsto dai commi 2 e 4, la mancata osservanza dell'orario di ricevimento del pubblico, l'applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dal Settore costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16.
6. I titolari delle attività non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci ovvero di qualsiasi altra forma. Per ogni causa di concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel codice civile (*art.2598 e seguenti*).
7. Si rinvia all'art.4, commi 3, 4, e 5, L.11/1994 la trattazione dei casi di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Per i casi di cui al periodo precedente deve essere presentata domanda al dirigente del Settore.
Tra gli allegati alla domanda dovrà essere presente, secondo il caso, il documento che attesta il trasferimento dell'attività, il certificato di decesso ovvero il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante l'incapacità fisica del soggetto a cui subentrare ovvero, del medesimo, la sentenza giudiziale nei casi di incapacità o interdizione per infermità; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione in possesso del dante causa decade dalla data del trasferimento del complesso aziendale ed il medesimo non potrà più continuare ad esercitare l'attività.
8. I soggetti subentrati a norma dell'art.4, commi 4 e 5, L.11/1994, se non in possesso dell'attestato di idoneità professionale, dovranno dimostrare di avere conseguito il medesimo entro il periodo fissato dal richiamato articolo di legge; in caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'autorizzazione rilasciata dal Settore è a carattere provvisorio fino alla dimostrazione del possesso del requisito della capacità professionale.
9. Il proseguimento della attività senza l'autorizzazione del dirigente del Settore costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art.17.
10. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art.3, L.264/1991, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
11. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati al dirigente del Settore che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Nell'ipotesi in cui l'attività di consulenza sia esercitata da una società, in caso di recesso del socio o di sostituzione dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, la stessa deve darne comunicazione al Settore. Se, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente periodo, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, il Settore procederà alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.9 della L.264/91.
13. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
14. Se varia la sola denominazione dell'attività senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. Dovrà essere provata l'avvenuta variazione anche presso il registro delle imprese.
15. Nei casi di cui ai commi 7, 10, 11, 12, 13 e 14 deve essere presentata domanda al dirigente del Settore entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verificarsi dell'evento. La mancata comunicazione nei tempi previsti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.16.
16. Il titolare di autorizzazione può rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa mediante presentazione di apposita dichiarazione indirizzata al Settore. Alla dichiarazione devono essere allegati l'originale del foglio di autorizzazione e le tessere di riconoscimento del personale.
17. L'autorizzazione cessa, altresì:
 - a) per morte del titolare, in mancanza di eredi;
 - b) per revoca disposta dal Settore nei casi previsti dalle norme vigenti;
 - c) per tacita rinuncia, ove la sede dell'attività sia tenuta chiusa al pubblico, senza giustificati motivi, tempestivamente comunicati, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza, il Settore inviterà il titolare a ripristinare l'attività; se la stessa non verrà ripresa nel termine fissato dal Settore, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse con conseguente dichiarazione di decadenza e il foglio originale dovrà essere restituito dal suo titolare.
18. Il complesso aziendale non può essere trasferito per atto tra vivi, prima di cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, anche di ulteriori sedi, se la medesima è stata oggetto di prima assegnazione da parte del Settore.
19. Non è prevista per l'attività la fattispecie dell'affitto d'azienda.

20. L'attività, anche delle eventuali ulteriori sedi, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento dell'autorizzazione, con accreditamento presso gli uffici della motorizzazione civile e del P.R.A. di Siracusa ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata al Settore documentazione attestante l'avvenuta denuncia di effettivo inizio attività al registro imprese della C.C.I.A.A.
Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al periodo precedente l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 8 – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL RICHIEDENTE : *Persona fisica ovvero società*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata al titolare dell'impresa individuale ovvero alla società che ne fa richiesta ed è in possesso dei requisiti previsti dall'art.3, L.264/1991, nel testo vigente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. Per il requisito della cittadinanza di cui all'art.3, comma 1, lett. a), L.264/1991, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs.286/1998^{8a} ed in possesso dei requisiti di cui all'art.39, D.P.R.394/1999.^{8b}
3. i cittadini extracomunitari di cui al precedente comma possono conseguire l'autorizzazione purché in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art.3, L.264/1991 e con il permesso di soggiorno in regola che deve avere durata non inferiore ai dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata dello stesso e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.
4. I soggetti di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.264/1991, non devono trovarsi nelle condizioni che determinano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs.159/2011^{8c} così come successivamente modificato ed integrato.

^{8a} decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 1998 n.191 – Suppl. ordinario n.139.

^{8b} decreto presidente della repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante le norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella G.U.R.I. 3 novembre 1999 n.258 – Suppl. ordinario n.190.

^{8c} decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136. pubblicato nella G.U.R.I. 28 settembre 2011 - Suppl. ordinario n.214.

ART. 9 – REQUISITO DEL POSSESSO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività viene rilasciata solo quando i soggetti di cui all'art.3, commi 1 e 2, L.264/1991, possiedono, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, l'attestato di idoneità professionale previsto dall'art.5 della stessa legge.
2. L'attestato deve essere posseduto anche da coloro che, titolari dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, soggetti indicati nell'art.3, comma 2, L.264/1991, pur esercitando l'attività al 5 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal questore, intendano esercitare in ulteriori sedi.
3. L'attestato deve essere posseduto dagli institori delle ulteriori sedi.

ART. 10 – REQUISITO DEL POSSESSO DI IDONEI LOCALI

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata al titolare dell'impresa individuale ovvero alla società che ne fa richiesta e dispone di locali che, per essere riconosciuti idonei, devono rispondere a quanto disposto dall'art.1, D.M. 9 novembre 1992, nel testo vigente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
I servizi igienici possono non essere inclusi nel caso in cui la sede dell'attività sia un'unità immobiliare facente parte di un complesso edilizio uso direzionale ovvero commerciale avente servizi igienici in comune; in tal caso questi devono essere sempre fruibili per l'intero orario di lavoro.
2. I criteri che regolamentano l'uso dei locali sono contenuti negli artt.1, 2 e 3 del richiamato decreto ministeriale.
3. In attuazione del dispositivo di cui all'art.2, comma 4, L.11/1994, nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art.1, L.264/1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
4. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.16. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art.17.
5. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso del dirigente del Settore; ogni abuso costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.16.
6. In ogni studio devono essere presenti il necessario arredamento e le attrezzature operative e devono essere assicurate nel tempo buone condizioni di decoro e salubrità degli ambienti. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento ed operativo.
7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà chiedere al dirigente del Settore l'aggiornamento della autorizzazione. Il trasferimento non autorizzato della sede costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art.17, a prescindere da ogni motivazione addotta.
8. Il trasferimento della sede verrà autorizzato previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali mediante il rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 11 – REQUISITO DEL POSSESSO DELLA CAPACITA' FINANZIARIA: Persona fisica ovvero società

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata al titolare dell'impresa individuale ovvero alla società se il soggetto richiedente ha adeguata capacità finanziaria attestata nella forma e nell'importo definiti dal decreto ministeriale 09 novembre 1992, nel testo vigente alla data di presentazione della domanda di autorizzazione fatta salva, comunque, ogni innovazione normativa nazionale e/o regionale che dovesse intervenire nel tempo.
2. Con l'introduzione della moneta unica, gli importi indicati nel richiamato decreto ministeriale in £ 100.000.000 ed in £ 5.000.000.000 sono convertiti rispettivamente in € 51.645,68 ed in € 2.582.284,49.
La cifra di € 51.645,68 non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.
3. Nel caso di esercizio dell'attività in più sedi, per ognuna di esse deve essere prodotta una diversa attestazione di capacità finanziaria del citato importo.

ART. 12 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art.2 grava sui soggetti individuati all'art.4, L.264/1991.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di soci con apporto di lavoro, di collaboratori familiari, di associati in partecipazione con apporto di lavoro, di dipendenti; purché tutti in regola con gli oneri contributivi assicurativi e previdenziali.
3. I soggetti di cui al comma precedente, per gli adempimenti puramente esecutivi, possono non essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della maggiore età, della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea.
4. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dell'attività dovrà comunicare l'inserimento dei soggetti nell'organico del personale al Settore che ne rilascerà apposita tessera di riconoscimento, previa acquisizione della documentazione inerente il soggetto.
5. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata al Settore entro quindici giorni lavorativi, con contestuale restituzione della tessera di riconoscimento del soggetto cessante. Anche il venire meno ovvero la sostituzione degli institori delle ulteriori sedi deve essere comunicata al Settore entro il medesimo termine.
6. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.16.
7. Il titolare dell'autorizzazione risponde dei danni provocati a terzi dall'institore dell'ulteriore sede, in forza dei poteri convenzionali di controllo sull'attività dell'institore o per *culpa in eligendo*, salva l'eventuale responsabilità penale dell'institore.

ART. 13 – ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art.2, per uffici pubblici si intendono, a titolo indicativo, il Settore, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale della motorizzazione civile, il Tribunale.
2. Ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art.2, l'accesso agli uffici pubblici di cui al comma 1 è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci con apporto di lavoro, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione con apporto di lavoro ed ai dipendenti degli enti pubblici non economici, di cui all'art.123, comma 13, D.Lgs.285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Settore.
3. L'accesso agli uffici pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purché munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ^{13a}, o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
4. E' altresì ammesso l'accesso agli uffici pubblici di cui al presente articolo alle associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del D.L.501/1995, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla L.298/1974, esclusivamente per le formalità relative all'autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l'espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.

^{13a} decreto presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2001 n.42 – Suppl. ordinario n. 30, e successive modifiche ed integrazioni..

ART. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TITOLARE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare al Settore la cessazione dell'esercizio dell'attività. L'esercizio dell'attività si intende comunque cessato, oltre che per l'art.7 comma 17, lett. c), quando dal registro-giornale non risultano registrate formalità per un periodo superiore a dodici mesi (***ovvero nel caso di cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese***). La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art.17.
2. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento di cui al precedente art.13, comma 2, che risultano rilasciate.

ART. 15 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL TITOLARE OVVERO NOMINA DEL SOSTITUTO

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare dell'autorizzazione la temporanea impossibilità a proseguire l'esercizio dell'attività nella sede primaria e/o ulteriori sedi, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti per gli institori dall'art.5, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di sospensione, questa è autorizzata con provvedimento del dirigente del Settore che ne fissa la durata. Quest'ultima non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi.
Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare dell'autorizzazione può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del dirigente del Settore, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o l'institore rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare dell'autorizzazione può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. Ogni inizio e fine sospensione dell'attività sono annotate dal Settore, sul registro-giornale dello studio di consulenza.
5. La sospensione dell'attività senza la prescritta autorizzazione ovvero l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, ovvero l'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti del successivo art.17.

ART. 16 - IRREGOLARITA'

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'esercizio dell'attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art.17.
2. Nel caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività sarà emanato provvedimento di diffida.
3. Quando, a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità e nei termini stabiliti nello stesso provvedimento, il titolare dell'autorizzazione non rimuove il comportamento o il fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
4. Irregolarità ripetuta si ha quando nei due anni successivi all'accertamento di una irregolarità il titolare dell'autorizzazione commette un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel biennio, sono accertate con un unico provvedimento.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica l'art.9, comma 2, periodo secondo, L.264/1991 in forza del quale si commina la sanzione amministrativa con contestuale sospensione dell'autorizzazione, nella misura prevista nel testo di legge vigente alla data della contestazione della violazione.
6. Nel rispetto dei principi fondamentali di gradualità e proporzionalità, sono classificati in relazione alla loro gravità:
 - a) irregolarità lievi gli illeciti di cui all'art.7 comma 5 (*limitatamente all'inosservanza orari*), all'art.10 comma 5, all'art.12 comma 6, all'art.21 comma 1 (*mancata tenuta del registro escluso*), all'art.22 comma 4;
 - b) irregolarità medie gli illeciti di cui all'art.7 commi 5 (*inosservanza orari escluso*) e 15, all'art.10 comma 4, **((all'art.20 comma 1))**;
 - c) irregolarità gravi gli illeciti di cui **((all'art.20 commi 3, 4 e 5,))** all'art.21 comma 1 (*limitatamente alla mancata tenuta del registro*).
7. Si assume la seguente gradualità nell'applicazione dei periodi di sospensione dell'attività, previsti dall'art.9, comma 2, periodo secondo, L.264/1991:
 - a) sospensione per mesi da uno a due quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità lievi;
 - b) sospensione per mesi da tre a quattro quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità medie;
 - c) sospensione per mesi da cinque a sei quando le violazioni contestate sono comprese tra quelle classificate come irregolarità gravi.
8. Per le agenzie presso cui è attivato lo S.T.A.^{16a} le infrazioni derivanti da insoluti RID comportano l'emanazione del provvedimento di diffida e l'interdizione dell'esercizio dell'attività pari al tempo di sospensione del collegamento telematico attuato dall'Automobile Club d'Italia secondo la gradualità prevista dal proprio disciplinare di servizio nel testo vigente alla data della contestazione dell'infrazione. **((L'interdizione sarà predisposta dal Servizio con proprio atto, ad avvenuta comunicazione di sospensione da parte dell'Automobile Club d'Italia; pertanto il periodo di interdizione dell'esercizio dell'attività potrebbe non coincidere con il periodo di sospensione S.T.A.))**. La definitiva disattivazione dello S.T.A., da parte dell'ente preposto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista all'art.9, comma 2, periodo secondo, L.264/1991 e, quale sanzione accessoria prevista dalla stessa norma, la sospensione dell'attività per mesi uno. Ricorrendo il caso, è fatta salva l'applicazione dell'art.17

^{16a} Sportello Telematico dell'Automobilista istituito con decreto presidente della repubblica 19 settembre 2000 n.358 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n.29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.50)." pubblicato nella G.U.R.I. 06 dicembre 2000 n.285.

ART.17 - GRAVE ABUSO

1. Per grave abuso si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'esercizio dell'attività che abbia rilevanza penale o che comunque sia al limite lecito dell'esercizio di una attività economica. Sono tali le situazioni connesse a truffe accertate, i falsi documentali materiali o ideologici, le frodi fiscali gravi ed in genere tutti quei fatti a rilevanza penale connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale quali la bancarotta o altro. Per configurarsi l'illecito del grave abuso è sufficiente anche il singolo atto criminale.
2. Nel caso di accertati gravi abusi si applica l'art.9, comma 3, L.264/1991, in forza del quale l'autorizzazione è revocata con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista nel testo di legge vigente alla data della contestazione della violazione, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

ART. 18 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Oltre che nel caso di cui all'art.17, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata con atto del dirigente del Settore quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3, L.264/1991.
2. La verifica del possesso dei requisiti previsti per esercitare l'attività è ripetuta ad intervalli non superiori a tre anni.

ART. 19 – ATTIVITA' DI VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

1. La vigilanza sull'attività ed il conseguente accertamento delle violazioni sono affidate in via principale al Settore, che si avvale del personale **((del Servizio))** competente e/o del corpo di polizia dell'ente, ed ai Comuni che si avvalgono dei loro corpi di polizia municipale.
2. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri enti o uffici pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
3. Sono in particolare soggette a controllo:
 - a) l'osservanza delle prescrizioni e del permanere dei requisiti in base ai quali è stato autorizzato l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi del titolare dell'autorizzazione e dei dipendenti nonché a quelli dei locali ed al loro arredamento ed attrezzature;
 - b) la regolare tenuta del registro – giornale ex art.6, L.264/1991;
 - c) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari di funzionamento dello studio;
 - d) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Dipartimento regionale delle infrastrutture e dei trasporti, dai capi dell'Ufficio motorizzazione civile e del P.R.A. presenti sul territorio provinciale nonché dal Settore.
4. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, viene redatto un verbale di visita in cui si evidenziano le regolarità e/o irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività. Le eventuali irregolarità riscontrate sono immediatamente contestate, a mezzo del suddetto verbale, al titolare, al legale rappresentante, al socio amministratore o, in loro assenza, a chi si trova nei locali a prestare la propria attività. Copia del verbale, sia in caso di regolarità che di contestate irregolarità, verrà, comunque, consegnato alla controparte. In caso di rifiuto a ritirare il verbale, lo stesso sarà recapitato al titolare dell'autorizzazione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo notifica. Delle irregolarità sarà data diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie è regolamentata dalla L.689/1981.^{19a}
6. Per l'accertamento delle violazioni, oltre che dei soggetti di cui al comma 1, resta salva la competenza delle diverse forze di polizia (*carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato*) i cui ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono anch'essi i relativi verbali di contestazione al Settore per i successivi provvedimenti di competenza, oltre a darne diretta comunicazione al competente giudice penale nei casi in cui si configura reato a carico dei responsabili.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti all'amministrazione da cui dipende il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione.
8. E' fatta salva la facoltà al Settore di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

^{19a} legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" pubblicata nella G.U.R.I. 30 novembre 1981 n. 329, e successive modifiche.

((ART. 19-bis – ORDINANZA-INGIUNZIONE: COMPETENZA E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

1. ***Sono di competenza del dirigente del Settore che esercita la vigilanza sull'attività le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981, ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente.***
2. ***Nell'emettere ordinanze-ingiunzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ovvero non siano stati accolti scritti difensivi, si irrogano sanzioni il cui importo:***
 - a) ***in caso di prima violazione preveda un incremento del 50% sulla somma individuata quale pagamento in misura ridotta, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, fatto salvo quanto previsto all'art.19-ter, comma 1;***
 - b) ***in caso di reiterazione dell'illecito in un periodo non superiore a cinque anni preveda un ulteriore incremento del 25% sulla somma precedentemente ingiunta con l'ultima ordinanza emanata in capo al trasgressore per violazioni al presente regolamento, fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale***

fissato dalla legge, con arrotondamento per difetto, oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

3. Le spese di procedimento sono fissate nella misura determinata nel tariffario dell'ente per le operazioni eseguite dal Settore mentre quelle di notifica sono fissate nella misura corrente al momento; entrambe sono riportate nell'ordinanza-ingiunzione.
4. L'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione deve essere emanata entro il termine di un anno decorrente dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta e notificata senza ritardo.

ART. 19-ter – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI

1. La rateizzazione non è cumulabile con l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione proveniente dal verbale di accertamento dell'illecito. Qualora dovessero pervenire motivate e comprovate istanze di dilazioni già nella fase immediatamente successiva alla contestazione e notificazione del verbale di accertamento, il dirigente del Settore informerà l'istante della non ammissibilità della richiesta. Ricorrendo i presupposti per la concessione rateale, nell'ipotesi di dover provvedere all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per mancato pagamento in misura ridotta ovvero per mancato accoglimento di scritti difensivi, nel quantificare la sanzione avrà facoltà di ridurre al 30% l'incremento previsto all'art.19-bis, comma 2, lettera a) tenendo conto, con ciò, e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta nella fase antecedente all'emissione del titolo esecutivo, richiesta che potrà essere reiterata nei trenta giorni dalla notifica del titolo.
2. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, per le sanzioni i cui proventi sono devoluti all'ente, ai sensi dell'art. 26 della L.689/1981, possono richiedere, con istanza in carta semplice, il pagamento rateale delle ordinanze-ingiunzioni e delle sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art.18 della L.689/1981 ovvero in sede di audizione, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente del Settore adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta, anche in assenza di un diniego esplicito. L'accoglimento o il diniego dell'istanza, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, è comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento dell'istanza, le spese postali relative all'invio del provvedimento saranno addebitate nella prima rata.
4. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego ovvero entro trenta giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mano, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione.
5. La concessione del beneficio della rateizzazione della sanzione dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) eventuali condizioni economiche disagiate dell'interessato intese quali situazione economiche e patrimoniali, puntualmente documentate, nelle quali il pagamento della sanzione in un' unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente. Qualora l'interessato sia persona fisica ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche si tiene conto dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza secondo il seguente prospetto:

| Importo sanzione | Valori ISEE | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | fino a € 6.000 | da € 6.001 a €10.000 | da € 10.001 a €18.000 | da € 18.001 a € 24.000 | da € 24.001 a € 30.000 |
| | Numero massimo di rate concedibili | | | | |
| fino a € 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| da € 201 a € 1.000 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| da € 1.001 a € 3.000 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| da € 3.001 a € 5.000 | 24 | 20 | 12 | 8 | 3 |
| superiore a € 5.000 | 30 | 24 | 20 | 12 | 3 |

Per gli obbligati che non siano persone fisiche la presenza di condizioni economiche disagiate sarà valutata tenendo conto del contesto economico generale presente al momento dell'irrogazione della sanzione e delle eventuali ulteriori condizioni di crisi in cui versa l'azienda da dimostrare mediante apposita breve relazione adeguatamente documentata;

- b) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00 con un massimo concedibile di rate desunte dalla tabella riportata nella precedente lett. a);
- c) la prima rata va versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mentre per le successive il termine ultimo di pagamento mensile viene fissato, ad iniziare dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il primo pagamento, nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo gior-

no feriale immediatamente successivo. Contestualmente al pagamento della prima rata devono essere versate tutte le spese inerenti al procedimento ad iniziare da quelle per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione;

- d) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato, l'obbligato è tenuto a pagare in un'unica soluzione l'ammontare residuo della sanzione;**
- e) la rata finale, calcolata come saldo della somma da versare, potrà essere di importo inferiore a quello previsto alla lett. b);**
- f) nel caso di più violazioni accertate contestualmente, l'importo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma delle relative ordinanze ingiunzioni ovvero dalla somma delle relative sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali o ordinanze ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto, purché intestati allo stesso soggetto;**
- g) per gli interessi di dilazione, il piano di ammortamento del debito è calcolato con il metodo a rate costanti (metodo francese) ed è presentato sotto forma tabellare. Il tasso di interesse applicato è il tasso legale^{19ter abcd} che sussiste al momento della consegna del piano di ammortamento;**
- h) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;**
- i) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.**

^{19ter a} **parere n.14 del 2008 ufficio legislativo e legale della Regione siciliana "Sanzioni amministrative - Pagamento rateale - Applicazione interessi"**

^{19ter b} **articolo 1282, primo comma regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 "Approvazione del testo del Codice Civile" pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 4 aprile 1942 n.79, e successive modifiche.**

^{19ter c} **articoli 19 e 21 decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" pubblicato nella G.U.R.I. 16 ottobre 1973 n.268 – Suppl. ordinario n.2, e successive modifiche.**

^{119ter d} **articolo 240 (L) decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)" pubblicato nella G.U.R.I. 15 giugno 2002 n.139 – Suppl. ordinario n.126, e successive modifiche.)**

ART. 20 – ACQUISIZIONE DEGLI INCARICHI E RILASCIO DI RICEVUTE

1. Gli incarichi dei committenti devono essere acquisiti nella sede autorizzata dell'attività.
2. A seguito di rapporti commerciali continuativi, verificabili in caso di ispezioni e controlli, intercorrenti tra consulente e concessionari, venditori, autosaloni ed operatori economici a questi assimilabili, è ammesso il ritiro dei documenti da parte del personale dello studio di consulenza direttamente presso le succitate imprese.
3. Il rilascio, dentro ovvero al di fuori della sede autorizzata dell'attività di consulenza, con specifico riferimento a concessionari, autosaloni, rivenditori, ecc., di una o più ricevute in bianco ex art.7, L.264/1991, in qualsivoglia modo intestate all'attività di consulenza o ad essa facilmente riconducibili costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16.
4. Il rilascio abusivo delle ricevute ex art.7, L.264/1991, ed ogni altra irregolarità nel loro rilascio, punito con le sanzioni previste dall'art.92, D.Lgs.285/1992, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi dell'art.17.
5. Il rilascio di ricevute fatto diversamente dalla procedura informatizzata prevista dal decreto ministeriale 11 novembre 2011^{20a} costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16. Quando richiesto dal committente, il consulente può rilasciare una ricevuta di "pratica in corso" su apposito modulo che comunque dovrà essere predisposto in modo che non possa in ogni caso confondersi con la ricevuta ex art.7, L.264/1991, contenente, oltre alle generalità del committente e alla natura dell'incarico, l'indicazione in caratteri evidenziati "DOCUMENTO NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE".

^{20a} **decreto ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011 " Individuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio della ricevuta di consegna dei documenti di circolazione e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore" pubblicato nella G.U.R.I. 19 novembre 2011 n.270**

ART. 21 – REGISTRO-GIORNALE

1. Si rinvia all'art. 6, L.264/1991 per le modalità di tenuta del registro-giornale. La mancata tenuta del registro-giornale, l'omissione anche di uno solo dei dati oggetto di registrazione ovvero l'annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16.
2. Ai sensi dell'art.2215-bis del codice civile il registro-giornale, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge, può essere formato e tenuto con strumenti informatici rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza. Nel caso di cui al primo periodo è dovuto l'uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli normati e contenenti gli elementi previsti dall'art. 6, L.264/1991.
3. Le registrazioni contenute nel documento informatizzato di cui al comma 2 debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare dovrà, comunque, essere assicurata la stampa del registro-giornale informatizzato dell'anno precedente.
4. Ai sensi dell'art.2216 del codice civile il registro-giornale deve riportare giorno per giorno gli incarichi acquisiti. Dall'interpretazione autentica del dispositivo deve leggersi il fatto che il libro-giornale contiene le operazioni relati-

ve all'esercizio dell'attività secondo un ordine cronologico; non è necessario che le annotazioni avvengano ogni giorno, purché sia rispettata la sequenza temporale. Entro quindici giorni dall'acquisizione dell'incarico dovrà, comunque, essere assicurata la registrazione della formalità.

5. L'esercizio della facoltà di cui al comma 4 non può, comunque, contrastare la disposizione che il rilascio della ricevuta ex art.7, L.264/1991 deve essere riportato, ai sensi dell'art.92, comma 2, D.Lgs 285/1992, lo stesso giorno nel registro-giornale.

ART. 22 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dell'impresa esercente l'attività. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene esercitata l'attività, ne dovrà essere data comunicazione al Settore entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.
2. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, il responsabile dell'attività dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
3. A richiesta del Settore, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, il responsabile dell'attività dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1, la mancata conservazione della documentazione prevista al comma 2 ovvero la sua ritardata produzione costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.16.
5. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 2 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art.17.

ART. 23 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI

1. I portatori di interessi hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti dei procedimenti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241^{23a}, come recepita nell'ordinamento regionale siciliano dalla legge regionale 30 aprile 1991, n.10^{23b}, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. L'accesso agli atti è differito alla conclusione del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
3. L'autorità competente a decidere dei ricorsi amministrativi, avanzati avverso ai provvedimenti assunti dal dirigente del Settore, è il Direttore Generale o, se questi non nominato, il Segretario Generale ovvero il Presidente dell'ente.

^{23a} legge che detta "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15 e dal decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n.80

^{23b} legge regionale successivamente modificata ed integrata che detta "disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa"

ART. 24 – NORME DI CHIUSURA E SALVAGUARDIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative di settore ed alla prassi amministrativa delle competenti strutture del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che sono preminenti nel caso di contenuti del presente regolamento contrastanti con le disposizioni medesime.

ART. 25 – NORME TRANSITORIE

1. Fino all'istituzione del tariffario per le operazioni eseguite dal Settore (***gli importi di cui agli articoli 6, comma 6, lett. q) e 19-bis, comma 3 sono fissati rispettivamente in euro 100,00 ed in euro 20,00***)). Il dirigente del Settore può aggiornare annualmente l'importo di cui al periodo precedente, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
2. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 26 – NORME ABROGATE

1. Il regolamento disciplinare per la programmazione e per la concessione delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 27 aprile 1995 n.42 e successive modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione del Consiglio Provinciale 27 novembre 2007 n. 29, è abrogato dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.
2. Dopo l'approvazione, al regolamento è data massima diffusione anche con la pubblicazione sul sito internet dell'ente.